



**NUOVE
FRONTIERE
DIRITTO**

**La “nuova” minore età: per un diritto del
minore alle giuste frontiere.**

Associazione culturale non riconosciuta

Rivista a carattere giuridico-scientifico

Registrata Presso Tribunale Roma Decreto n. 228 del 9/10/2013

Anno 2015

Direttore responsabile: Avv. Ivana Rossi

Fondatore e Direttore scientifico: Avv. Federica Federici
(federica.federici@nuovefrontierediritto.it)

Responsabile di redazione: D.ssa Angela Allegria

Comitato scientifico in materie giuridiche: Federica Federici, Marianna Sabino, Emanuela Loria, Barbara Carrara, Mario Tocci, Domenico Salvatore Alastra, Luigi Caffaro, Filomena Agnese Chionna, Piero Algieri, Domenico Di Leo, Rosalia Manuela Longobardi, Massimo Marasca, Alberto Eramo, Alessia Canaccini, Carlo Pilia, Donatella Rocco, Giancarlo Trovato, Domenico Arcuri, Valentina d'Aprile, Martino Modica

Specialisti in materie scientifiche: Paolo Capri (psicologo giuridico e criminologo) - Sergio Nucci (medico chirurgo) - Lanfranco Belloni (fisico) - Fabio Delicato (criminologo)

Webmaster: Riccardo Scannapieco

Hanno collaborato alla rivista del mese: Angela Allegria – Federica Guglielmi – Nicola Nicodemo Damiano – Rosalia Manuela Longobardi

Nuove frontiere del diritto è una rivista *on line* fruibile su www.nuovefrontierediritto.it

ISSN 2240 - 726X

Nuove frontiere del diritto è rivista registrata con decreto n. 228 del 9/10/2013, presso il Tribunale di Roma. Proprietà: Associazione culturale Nuove Frontiere del Diritto. Direttore responsabile: Avv. Michela Pecoraro. Le singole posizioni dell'Associazione e della rivista (proprietario e gestori) sono precisate nel 'Chi siamo' del sito.

Copyright 2013 - Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati

Nuove frontiere del diritto ha un Gruppo Facebook, una pagina Facebook ed una pagina Twitter (@RedazioneNfd)

La redazione: redazione@nuovefrontierediritto.it

Le e-mails: info@nuovefrontierediritto.it
friends@nuovefrontierediritto.it

Attenzione: La pirateria editoriale ed informatica sono reati. I diritti di traduzione, memorizzazione elettronica, riproduzione ed adattamento (totale o parziale), con qualunque mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Sono consentite la riproduzione, stampa e copia per uso personale. Tutte le altre forme di riproduzioni *on line* ed analogico-digitali potranno avvenire solo col consenso scritto della redazione (redazione@nuovefrontierediritto.it) e con obbligo di citazione della fonte. In caso contrario sono fatti salvi tutti i diritti, i quali si faranno valere sia in sede penale che in quella civile.

NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO

Mese di gennaio 2015

S O M M A R I O

- Il fenomeno del bullismo: analisi generale e casi attuali (Avv. Nicola Nicodemo Damiano)
- Bullismo e responsabilità dei docenti per culpa in vigilando (Avv. Federica Guglielmi)
- La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni (Dott.ssa Angela Allegria)
- La Convenzione di Istanbul: nuove forme di tutela dei Diritti Fondamentali contro la violenza di genere (Avv. Federica Guglielmi)
- Gli aspetti psicologici del c.d. bullismo: intervista al Dott. Luca Saita, psicologo (Dott.ssa Angela Allegria)
- *Recensione del testo "Il diritto all'educazione e processo penale minorile"* di Clelia Iasevoli (D.ssa Rosaria Manuela Longobardi)

PREMESSA AL NUMERO

Come Presidente dell'Associazione Nuove Frontiere del Diritto e come avvocato che si occupa spesso, tra le altre cose, di famiglia e minori, sia in campo penale che civile, e nondimeno come genitore, ho fortemente voluto dei convegni che trattassero in modo multidisciplinare e trasversale la materia, non solo a Roma, ma anche presso la Unical di Rende (CS), polo universitario di massima eccellenza dove si sono formati alcuni dei collaboratori della rivista, tra i quali l'Avv. Valentina Rossi che è stato il Deus ex machina assieme alla D.ssa Marcella Giulia Lorenzi di tutta l'organizzazione.

Il minore è soggetto debole per eccellenza nella società e nell'ordinamento giuridico e come tale deve essere al centro di un'attenta, sistematica e profonda analisi storica, psicologica, economica, sociale, medico-scientifica, giuridica, che necessariamente non può non confrontarsi con il diritto vivente e con le istanze storiche e sociali così spasmodicamente in fieri.

L'evoluzione storica, le mutazioni genetiche, le selezioni, naturali, la filogenesi dell'homo sapiens, le modifiche della sua mente e della sua morfologia cerebrale, fino alle derive genetiche, unite alle modifiche dell'ambiente, hanno portato ad una modifica della struttura fisica anche del minore, della sua indole, del suo temperamento e del suo asset in generale. E tutto questo ha una ricaduta e un precipitato logico nell'ordinamento giuridico civile (status del minore nella società) e penale (correlazione tra reati e patologie/devianze del minore).

Si entra sicché in quel terreno minato della dicotomia tra natura e cultura, normalità e patologia, non (ancora) adulto e adulto, famiglia biologica/di origine e famiglia in cui si cresce di fatto, con le inevitabili conseguenze e criticità che la società e gli studiosi non sempre riescono ad affrontare con tempi, strumenti e risultati soddisfacenti.

Come moderatrice di entrambi gli mi sono limitata ad ascoltare gli illustri relatori, così abilmente scelti al fine di offrire alla platea un quadro se non esaustivo, almeno di copertura e di inquadramento

generale all'argomento; al contempo ne ho tratto spunti interessanti per incastrare i numerosi tasselli con cui non solo lo studio, ma anche la professione, mi porta quotidianamente a misurarmi.

E' evidente come, quando si parla di "minori", occorrerebbe prima di tutto segmentare le fasce di età (dall'infanzia alla prepuberale, dalla puberale fino all'adolescenza), a maggior ragione nel mondo attuale, in cui la precoce adultizzazione dei minori ha scombinate tutti quei parametri che per decenni hanno orientato le scienze sociali e scientifiche. Sarebbe opportuno anche che alcuni concetti recenti, che in parte si sono rivelati deboli o superati, possano essere approfonditi, chiariti ed eventualmente sostituiti da nuovi, perché il rischio di lavorare su categorie approssimative, nebulose o manipolabili, quando si tratta di minori, è un lusso che non ci si può permettere (pensiamo al concetto di "border line" così inflazionato nei tribunali e nelle relazioni peritali).

Esiste un'area dove peraltro occorrerebbe concentrare sforzi di tutti gli operatori del diritto e sociali affinché non si proceda per equazioni (competenza genitoriale = personalità del genitore, ecc.) e ragionamenti deduttivi-induttivi errati. Sarebbe auspicabile che si definiscano sempre meglio ruoli, funzioni, limiti e professionalità di figure come lo psicologo giuridico, il neuropsichiatra, lo psicologo forense, lo psicoterapeuta, il pediatra, l'assistente sociale, lo psicodiagnosta, l'educatore, ecc.

Al contempo, anche gli avvocati familiaristi dovrebbero perfezionare alcune competenze quando si tratta di vedere coinvolti i minori e non mere separazioni e divorzi tra coniugi. E ancora, gli stessi magistrati dovrebbero godere e disporre di strumenti di valutazione e criteri quanto più scientifici possibili, sulle competenze genitoriali in ambito civile e sulla psicodiagnosi forense in ambito penale, per poter distinguere i minori nevrotici, psicotici, psichiatrici, criminali, border line, devianti, ecc..

La sfera dell'affettività e del pieno sviluppo di un minore da un lato, e dell'imputabilità di condotte criminose dall'altro non può prescindere da uno scenario strutturato ed integrato su tutti questi aspetti.

Diventa perciò sterile, de jure condendo, disquisire di culpa in vigilando e in educando o di bullismo, di stalking tra adolescenti se poi non si ha ben chiaro il quadro sociale, sessuale, le dinamiche familiari, i disturbi comportamentali, i segnali di comportamenti disadattivi, il soggetto minore - ovvero - nella sua totalità e dimensione più ampia, fatta di elementi familiari, individuali, sociali, biologici, genetici, cognitivi, comportamentali, ecc.).

In campo penale, invero, i segnali che un minore lancia e che la società e la famiglia non possono ignorare sono molti: rifiuto dei pari, mancanza di senso di rimorso, anaffettività, assenza di preoccupazione, superficialità, ragionamenti deficitari, affiliazione con soggetti pericolosi, insensibilità alle punizioni, ecc. Alla base dei fenomeni di minori a rischio c'è una scarsa cultura, disinformazione e debolezza del sistema in sé, il che non aiuta nessuno dei soggetti che si relaziona col minore ad agire nel modo più adatto, efficace e tempestivo a correggere l'eventuale possibile escalation antisociale e carriera criminale. Il male è presente in ciascuno di noi, ma va tenuto sotto controllo, dall'interno e dall'esterno, ma ciò non è semplice né agevole.

Un altro aspetto di grande rilevanza resta il contesto familiare che con uno stile genitoriale incoerente, la mancanza di monitoring, un'educazione contraddittoria, un eventuale clima conflittuale e violento, una forte critica e vittimizzazione, può portare a creare nevrosi e traumi nel minore, il quale, calato poi in un mondo come quello attuale impregnato di malafede sociale, disumanizzato e pieno di squilibri, non offre sufficienti e chiari strumenti di decodifica, né di comunicazione.

Questi in linea di massima i brevi input che ho inserito nei vari passaggi delle giornate di studi e che utilizzo in questa breve premessa al numero che segue.

Buona Lettura,

Avv. Federica Federici

Il fenomeno del bullismo: analisi generale e casi attuali

a cura dell'Avv. Nicola Nicodemo Damiano

Introduzione. Sviluppo del bullismo

Secondo recenti sondaggi il fenomeno "bullismo" colpisce migliaia di ragazzi, molti dei quali in età adolescenziale e scolare. Emerge dalle ultime stime che tale fenomeno di prevaricazione e disagio tocchi, seppur con ruoli diversi, circa un ragazzo su quattro. Il problema riguarda diverse fasce d'età, in particolare si sono registrati casi in aumento nelle scuole dell'obbligo, (scuole elementari) quindi bambini tra gli otto e dieci anni, nonché episodi nelle scuole medie secondarie. Vengono segnalati molti casi anche nelle scuole medie superiori, (adolescenti tra i 15 e 18 anni) proprio quando i ragazzi si avvicinano alla soglia della maggiore età. Gli esperti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza si stanno interessando del crescente fenomeno, sia per cercare di definire le caratteristiche distintive, sia per mettere a punto strategie d'intervento per contrastare il fenomeno. Per gli studiosi il "comportamento da Bullo" è un tipo "di azione che mira deliberatamente a fare del male o danneggiare, spesso è persistente e quasi sempre alla base c'è una difficoltà della vittima a difendersi".¹

Gli esperti hanno cercato di individuare e distinguere un "bullismo diretto" caratterizzato da comportamenti aggressivi e prepotenti visibili e con manifestazioni di violenza o volgarità (molto frequente tra i ragazzi di sesso maschile); nonché un tipo di "bullismo indiretto", cioè un disturbo comportamentale meno grave ed evidente, una sorta di pressione psicologica o molestia sottile, prevaricazione esistente soprattutto tra le ragazze.

Le due figure principali sono l'aggressore e la vittima, inoltre giocano un ruolo importante sia i sostenitori dell'uno che dell'altro, ma anche la stessa

¹ Dati rilevati dal Ministero dell'Interno.

maggioranza silenziosa, che assiste all'evento come il pubblico di un arena romana.²

Circa l'85% degli episodi di bullismo avviene in presenza di amici o del gruppo scolastico, anche se recentemente sembra riemergere il fenomeno delle "bande" o di altre forme di aggregazione che vengono autodefinito "crew" (ovvero ciurma in inglese), dove gli ideali comuni si rafforzano e prendono vita le azioni collettive.

Aspetti sociali

Alcuni suggerimenti sono stati forniti dagli esperti alle istituzioni governative per contrastare il fenomeno. Sul punto si può analizzare il lavoro di Dan Olweus e Peter Smith, i quali hanno evidenziato l'importanza di due elementi. Il primo concerne la costruzione di contesti educativi significativi, ovvero "caratterizzare i luoghi, i tempi e gli spazi, come sistemi organizzati dove sia possibile stimolare il confronto relazionale e favorire le parti migliori dei ragazzi; l'impegno personale, l'empatia, la collaborazione, la solidarietà, la responsabilità. Vittime e bulli sembrano entrambi carenti di un contesto educativo significativo: i primi ne hanno bisogno per essere tutelati da sopraffazioni ed umiliazioni, per sviluppare con meno tensioni, proprie autonome capacità difensive, i secondi per imparare le regole base della civile convivenza (rispetto degli altri, controllo degli impulsi, ecc) e per essere sensibilizzati alla socialità e solidarietà".

Il secondo elemento da prendere in esame riguarda il "coinvolgimento attivo degli adulti, siano essi genitori, insegnanti o altre persone a contatto con i giovani". I due ricercatori spiegano che è importante che gli adulti "imparino ad essere consapevoli del loro ruolo, che richiede un'attenzione ed una sensibilità educativa nei confronti di qualsiasi adolescente. Essi devono promuovere un'azione educativa comune nei contesti dove operano, nella

² Dati rilevati dal Ministero dell'Interno; Dipartimento della Polizia di Stato.

convinzione di svolgere un ruolo centrale nell'azione di contrasto e di prevenzione del bullismo". Si sollecita l'adulto ad essere più vicino al percorso evolutivo dei ragazzi, cercare di dare un senso al rapporto con loro, impegnati nel definire il proprio ruolo di guida e di garanti delle regole. Si pone in risalto un principio "l'adulto deve impostare con il più giovane una relazione educativa basata sul rispetto reciproco, sulla crescita e sullo scambio individuale".

Le istituzioni, le associazioni evidenziano l'importanza di attuare piani di intervento preventivo che coinvolgano i ragazzi ed i genitori, unitamente agli insegnanti, al fine di promuovere una cultura della solidarietà contro quella della prepotenza.

Profili giuridici del fenomeno

Nell'ordinamento penale italiano non esiste attualmente una particolare figura di reato che sanzioni in modo diretto il fenomeno "bullismo", come condotta illecita indipendente da altre figure delittuose e dunque come reato a sé stante. Nel codice penale difatti non è presente il reato "atti di bullismo" come singola fattispecie penalmente rilevante. La condotta del "bullo" rientra nella sfera di applicazione di altre figure delittuose già delineate dal legislatore e codificate sia nel codice penale, sia nelle speciali leggi di prevenzione del crimine. Dato che il fenomeno è ancora in fase di evoluzione non è stato individuato l'elemento tipico o caratterizzante l'azione delittuosa del "bullo". Vi è da dire che il bullismo abbraccia una serie di comportamenti che sono già di per sé antiggiuridici, ad esempio la classica aggressione fisica o le minacce contro una vittima indifesa rientrano già nelle fattispecie penali disciplinate dal codice. Nel caso di comportamenti plurimi, reiterati anche in diversi periodi temporali, si possono configurare diverse violazioni di norme penali, che dovrebbero rientrare nello schema generale del "reato continuato".

La condotta del bullo, si è visto, è un tipico comportamento antiggiuridico, uno stile di vita "incivile" che cammina a cavallo tra l'illecito civile e l'illecito penale. Un ragazzo che in una pubblica via o durante le ore di scuola, usa frasi oscene, importuna i compagni e compie atti di prepotenza nei confronti di altri giovani studenti agisce sulla linea di confine tra il fatto lecito e l'illecito penale. Nel caso di un comportamento altamente lesivo della sfera individuale della persona aggredita saremo sicuramente di fronte ad una condotta illecita che integra gli estremi di un reato. Il comportamento di un ragazzo "bullo" il quale per usare prepotenza nei confronti di un proprio compagno prima lo minaccia, successivamente lo aggredisce fisicamente con percosse ed ingiurie, integra di per sé un reato penale. Sicuramente si comporta da bullo, ma in quel momento, quando supera la soglia del lecito e sfocia nel fatto reato, diventa automaticamente un criminale alla stregua di un comune "delinquente". Il termine bullo è solo la qualificazione sociale inizialmente data dai media e recepita dalle istituzioni sociali e dagli esperti.

La connotazione del comportamento di prepotenza, ovvero lo scenario nel quale l'azione viene compiuta, sono classificate come "atti di bullismo", mentre in realtà l'azione compiuta dal "bullo" rientra a pieno nello schema delineato dalla legge per la condotta tipica di un fatto già di per sé penalmente rilevante.

Il bullismo, quindi, è un modo di realizzare azioni antiggiuridiche, è una modalità nuova di compiere reati, purtroppo si tratta sempre di reati penalmente rilevanti e come tali soggetti alle norme dell'ordinamento penale. La stessa Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che il modo in cui agiscono alcuni giovani per puro spirito "di prevaricazione o prepotenza" non esime i giudici di merito dal valutare nel concreto se l'azione delittuosa compiuta rientra in una precisa fattispecie penale delineata dalla legge, difatti la "modalità" con cui l'azione delittuosa è compiuta servirà solo per valutare l'intensità dell'elemento soggettivo,

ovvero può indirizzare i giudicanti nella corretta applicazione delle norme già previste dall'ordinamento al fine di individuare quale tipo di reato si configura.

Casi attuali: la giurisprudenza sul punto

Ultimo caso di cronaca che ha visto coinvolti giovanissimi allievi di una scuola dell'obbligo, è un fatto accaduto in Milano lo scorso 10 ottobre del 2013.

L'agenzia stampa riporta la seguente notizia:

“L'hanno individuata sull'autobus al rientro da scuola, si sono fatti sotto e l'hanno minacciata, tentando di estorcerle il telefono i-Pod che portava in tasca. La ragazzina, una dodicenne, ha avvertito i genitori che hanno subito chiamato la polizia: l'episodio di bullismo è avvenuto attorno alle 18.30 di ieri sulla linea 55 dell'ATM, tra piazza Aspromonte e via Casoretto a Milano.

Secondo il racconto della vittima, i presunti bulli – sette ragazzi, tutti tra i 13 e 14 anni, compagni di scuola – la tormentavano da mesi, minacciando di aspettarla sotto casa e picchiarla. I ragazzi hanno negato qualsiasi responsabilità, sostenendo che le accuse sono solo un mezzo per rivalersi contro uno di loro. Il padre della ragazzina ha sporto denuncia, i sette ragazzi sono indagati per tentata rapina in concorso”. (fonte AGI -MI n° 9).

La notizia riportata dai giornali pone in evidenza l'ennesimo episodio di violenza gratuita tra giovani adolescenti di una grande città. Lo schema che si ripete in questi fatti è sempre lo stesso, il branco di giovani prepotenti che agisce in gruppo, la vittima isolata e subito intimorita, i motivi futili.

Una vicenda dai risvolti agghiaccianti che balzò sulle cronache dei giornali qualche tempo fa, riguardava proprio un altro caso di “bullismo” ai danni di una ragazza minorenni di Novara. La giovane si era tolta la vita lanciandosi dal proprio balcone di casa, forse perché perseguitata da alcuni amici.

Poche ore prima del gesto tragico, la ragazza aveva preso parte ad una festa di amici, poi aveva fatto ritorno a casa con il padre in un paesino vicino Novara.

Le agenzie di stampa sostengono che: "al centro dell'indagine due video che sarebbero stati diffusi su Internet. L'ipotesi degli investigatori è che Carolina sia stata spinta al suicidio perché perseguitata dai "cyber bulli". Ma l'inchiesta non si ferma solo ai video. Al vaglio ci sarebbero anche alcune fotografie. I due video all'esame, secondo quanto s'apprende, riprenderebbero Carolina mentre scherza con alcuni ragazzi, forse dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Poi i giovani cambiano comportamento e la insultano, rivolgendole qualche frase oscena. Uno è realizzato in un bagno e la ragazza, vestita, è seduta sul water. Diffusi su internet, sarebbero state proprio queste immagini l'inizio dei problemi per Carolina. Chi era più vicino all'adolescente aveva espresso la propria rabbia sui social network: secondo loro la ragazza era vittima di non meglio precisati bulli. E' stato affidato al Politecnico di Torino l'esame dell'i-Phone della ragazza, per analizzare il suo contenuto ed appurare se ci siano altri filmati. Prosegue l'inchiesta della Procura dei Minori di Torino". (fonte agenzia Il Fatto Quotidiano).

Alcuni amici di Carolina avevano scritto sui forum "che gesto orribile hai dovuto fare per colpa della cattiva gente, dovevi fregartene, pensare a te e non a quello che dicono gli altri".

Le accuse rivolte agli otto indagati dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Torino sono di istigazione al suicidio e detenzione di materiale pedopornografico.

La giurisprudenza

Risulta interessante esaminare alcune pronunce rese dalla Magistratura in casi riguardanti atti di violenza e di assoluta prevaricazione "sociale" compiuti tra giovanissimi. L'autorità giudiziaria, spesso, chiamata ad intervenire in questioni molto delicate che vedono coinvolti soggetti

minorenni, ha delineato nel corso degli ultimi anni un orientamento giurisprudenziale di riferimento per gli operatori di giustizia.

Il minimo comune denominatore tra tutti i casi giudiziari trattati dagli organi di giustizia, risulta la tutela effettiva delle giovani vittime di atti "di bullismo" ed una ferma applicazione delle norme penali a carico dei soggetti attivi dei reati, anch'essi minorenni, decisioni bilanciate dalla finalità rieducativa delle sanzioni inflitte. Lo scopo principale della pena è quello di far comprendere pienamente all'aggressore colpevole, il grave disvalore sociale delle sue riprovevoli azioni.

(Misure Cautelari nei confronti di minorenni. Valutazione di altri provvedimenti in materia di libertà personale).

Con ordinanza resa in data 12 maggio 2010, il Tribunale per i Minorenni di Potenza, in funzione di Tribunale per il riesame, accoglieva l'appello proposto dal P. M. avverso il provvedimento con il quale il Gip aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare in I.P.M. (Istituto di Pena per minori) nei confronti di S.D. e S.M. indagati per reati vari connessi ad atti di "bullismo" posti in essere nell'istituto scolastico A. e per l'effetto disponeva l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti di entrambi gli indagati.

Il Tribunale osservava che le modalità e le circostanze dei fatti - reati denotavano una spiccata pericolosità sociale, tale da rendere assai probabile la reiterazione di analoghi comportamenti delittuosi. Osservava che il pericolo concreto di reiterazione dei comportamenti criminosi era desumibile dalle dichiarazioni rese dallo studente Sa. Vi. il quale aveva riferito di diverse minacce rivolte in classe agli studenti che avevano sporto denuncia. Il Tribunale escludeva che misure meno afflittive della custodia cautelare potessero rilevarsi adeguate a neutralizzare il pericolo concreto per l'assenza di comportamenti collaborativi negli indagati.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione entrambe gli indagati.

La difesa di uno dei ricorrenti osserva che "trattandosi di atti di bullismo verificatosi in ambito scolastico, il Tribunale aveva completamente omesso di motivare sulla inadeguatezza di altre misure meno afflittive quali gli arresti domiciliari o l'obbligo di dimora nel comune di residenza, ovvero il divieto di avvicinarsi alla persona offesa ai sensi dell'art. 282 ter c.p.p. in relazione al reato di cui all'art. 612 bis codice penale."

L'altro indagato ricorrente deduce che "la pistola sequestrata non è mai stata usata per minacciare o intimidire gli altri studenti e che dopo l'intervento della Polizia il comportamento scolastico dei due indagati era cambiato come rilevato dalla relazione del Dirigente Scolastico."

La Suprema Corte, nell'annullare l'impugnata ordinanza del tribunale, aveva modo di osservare che, "seppure appare incontestabile, nella fattispecie, la sussistenza della gravità del quadro indiziario e delle esigenze cautelari, come emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato, altrettanto non può dirsi in ordine all'esigenza di disporre la custodia cautelare in I.P.M. per l'inadeguatezza di ogni altra misura. Il provvedimento impugnato appare affetto dal vizio di motivazione apparente, in quanto esclude l'adeguatezza di ogni altra misura cautelare senza una specifica indagine sugli effetti che l'allontanamento dei prevenuti dall'ambiente scolastico, con altre misure, potrebbe produrre in ordine al pericolo concreto di reiterazione delle condotte criminose". (Cassazione Pen. sez. II 30/9/2010 n. 36659)

(Caso di Violenza Sessuale di gruppo a danno di una studentessa minorenni).

Con sentenza del 24/9/2009, il G.u.p. presso il Tribunale di Novara ha dichiarato C.F. responsabile del delitto di cui all'art. 609 octies c.p., perché agendo in concorso con L.C.; F.M.; A.A., con violenza consistita nel toccare

la persona offesa contro la sua volontà, la costringeva a subire atti sessuali consistiti in "toccamento dei glutei e palpeggiamento del seno".

Il fatto denunciato alle autorità era il seguente.

I quattro imputati, di cui tre minorenni, di ritorno da scuola ed a bordo di un autobus di linea compivano di comune accordo atti di natura sessuale ai danni di una giovane ragazza, anch'essa minore di età, seduta all'interno del mezzo pubblico.

Dalla ricostruzione avvenuta durante il processo è emerso che " tutti i ragazzi del gruppo avevano partecipato all'accerchiamento della ragazza ed alla successiva aggressione della di lei sfera sessuale, evidenziando come, dopo averla importunata con espressioni dall'esplicito tenore sessuale ("fammi un p****"), avevano cominciato a toccarla, afferrandole il braccio, mentre il C. le aveva toccato i capelli e successivamente dopo una prima reazione della ragazza, sia l'imputato che i correi glieli avessero tirati, mentre uno le toccava il collo e scommettendo su chi tra di loro per primo fosse riuscito ad avere un rapporto sessuale con lei. Alle proteste della giovane, due dei ragazzi le infilavano le mani sotto il golfino, palpeggiandole il seno ed alla successiva reazione della stessa, uno le si poneva addosso con il corpo dicendole: "prima ti bacio e poi ti faccio", seguitando a toccarla lungo il corpo fino a palpeggiare anche i glutei della vittima".

La sentenza di primo grado veniva appellata presso la Corte di Appello di Torino, la quale, in parziale riforma della prima pronuncia, concedeva le attenuanti generiche e rideterminava la pena ad anni uno e quattro mesi di reclusione.

La difesa di uno degli imputati proponeva ricorso per Cassazione, adducendo tra i motivi violazione di legge, in quanto il fatto contestato avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie meno grave di cui all'art. 610 c.p. Secondo la tesi difensiva difetterebbe l'elemento soggettivo in quanto l'imputato non aveva posto in essere alcuna condotta volta al

compimento di atti sessuali, né finalizzata ad agevolare la condotta degli altri. La difesa del ricorrente osserva che l'intento iniziale del gruppo era quello di disturbare i passeggeri dell'autobus, mentre è stato escluso che il C.F. fosse autore dei toccamenti nei confronti della vittima.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso proposto dal solo degli imputati maggiorenni, ha avuto modo di precisare la esatta valutazione compiuta dai giudici di merito e la corretta motivazione posta a fondamento della decisione adottata, configurando come reato di violenza sessuale di gruppo l'azione perpetrata dal gruppo di ragazzi ai danni di una giovane studentessa.

Nella propria motivazione la Corte precisa a riguardo che: " la violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609 octies c.p. si configura come fattispecie criminosa autonoma, caratterizzata dal concorso necessario di più persone alla commissione del reato ed il più grave trattamento sanzionatorio è determinato dal maggior disvalore sociale attribuito ad una più odiosa violazione della libertà sessuale della vittima, conseguente alla presenza contemporanea di più persone che concorrono nel sopraffarla. Proprio la pluralità degli aggressori e la loro contemporanea presenza producono, infatti, effetti fisici e psicologici particolari nella parte lesa, eliminandone o riducendone la forza di reazione della persona offesa.

Orbene, nella fattispecie in esame, i giudici del merito hanno accertato sia la contemporanea presenza di tutti i soggetti coinvolti, sia la consapevolezza di svolgere un'azione di bullismo sessuale, ossia di prevaricazione volta al compimento di atti di natura sessuale, dando conto dello stato di umiliazione in un crescendo di condotte invasive sulla persona ed offensive della sua dignità ed onore, che le era stato inflitto durante il tragitto nell'autobus di linea di ritorno da scuola". (Cassazione penale sez. III 21/11/2012 n. 17699).

(Bullismo ed Atti di violenza sessuale a danno di minore. Pena giusta e congrua).

Con sentenza in data 05/03/2012 la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di "Termini Imerese" contenente la condanna dell'imputato alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di cui all'art. 609 octies c.p., consistito nella condotta penalmente rilevante di "aver introdotto un bastoncino di legno nella zona anale del minore SC.G. mentre questi era tenuto fermo da un terzo soggetto".

L'imputato impugnava la decisione e proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la mancanza di motivazione in ordine alla errata qualificazione giuridica del fatto, caratterizzata da mera volontà di sopraffazione per affermazione di potere e superiorità, per l'appunto da inquadrare come atto di mero "bullismo" tra amici.

La suprema Corte, investita della questione, ha sottolineato che la fattispecie deve essere inquadrata all'interno della previsione delittuosa della violenza sessuale nella particolare figura di "violenza di gruppo" ex art. 609 bis c.p.

La ricostruzione del fatto penalmente rilevante è stata puntuale. L'imputato S. "sopraggiunto insieme al compagno V.M. presso il campo di calcio ove si trovava la giovane vittima, abbassava i pantaloni a quest'ultimo, tenuto fermo da V.M. e provvedeva ad infilargli un bastoncino di legno nella zona anale".

La Corte poneva in risalto la grave condotta tenuta dai due giovani a danno della vittima, minorenni, precisando che tale azione coinvolgeva la corporeità sessuale della persona offesa, difatti la violenta aggressione veniva posta in essere con la coscienza e la volontà di "compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona non consenziente". Per tali ragioni non erano plausibili le giustificazioni mosse dall'imputato nella sua

versione dei fatti, il quale aveva dichiarato di aver agito solo per un comportamento di "supremazia sul giovane", in quanto aveva in mente di "umiliare la vittima e divertirsi alle sue spalle".

I Giudici della Cassazione osservavano che anche i magistrati della Corte d'appello avevano ritenuto che la eventuale finalità, di "umiliazione della persona offesa, non abbia comunque privato la condotta dell'oggettiva connotazione sessuale ad essa derivante dalla zona intima del corpo aggredita".

Per quanto concerne la pena applicata nei confronti dell'imputato, i Giudici della Cassazione ritenevano adeguata e giustificata la sanzione inflitta. Al'uopo la Corte precisa che: "E' insegnamento costante di Corte quello per cui, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale anche ove adoperi espressioni come pena congrua o pena equa, ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo. Nella specie la pena irrogata, a fronte di una forbice edittale tra i sei e i dodici anni di reclusione, è stata determinata in anni sette e mesi sei. In ogni caso la Corte territoriale ha dapprima richiamato sul punto la sentenza di primo grado, ove infatti segnalava il divario di età tra aggressore e vittima, nonché l'esistenza di un precedente specifico posto in essere nel Q. V. ed ha sottolineato le caratteristiche di particolare gravità del fatto, quale pericolosissimo Atto di Bullismo e tragico esempio di anticipazione di attività delinquenziale sin dalla giovane età, così da ritenere la pena irrogata del tutto adeguata all'entità del fatto".

(Cassazione Pen. 02/10/2012 n.43495)

(Caso di stalking e molestie a danno di un minore)

Con ordinanza del 20 aprile 2012 il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse del minore

N.A. sottoposto ad indagini in ordine al reato di cui all'art. 612 bis. C.p.c. c.d. "stalking" nonché ai reati di rapina e tentata rapina ai danni del coetaneo ed ex compagno di scuola B.A., avverso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità emessa dal Gip del medesimo Tribunale.

I fatti denunciati sono i seguenti.

"La vittima B. aveva denunciato, dopo essere fuggito da Siderno ed essere stato ritrovato alla stazione Tiburtina di Roma, che il 02 novembre 2011, nel corso di un viaggio in treno aveva subito una serie di minacce e violenze, interrotte solo per l'intervento di un controllore ferroviario, ciò da parte del N. e di un altro compagno di scuola C.A., inoltre nei giorni successivi due sconosciuti, inviati dallo stesso N. in due diverse occasioni, gli avevano intimato di cambiare scuola. Il denunciante aveva aggiunto, e le sue dichiarazioni erano state confermate da N.L. presente ai tali fatti, che in quei giorni il N. ed il compagno C. lo avevano picchiato ed avevano tentato di gettarlo dal terzo piano di uno stabile in costruzione al fine di farsi consegnare la somma di 200,00 euro e si erano impossessati del suo cellulare. L'imputato dopo avergli sottratto il telefono cellulare lo aveva costretto insieme agli altri a bere un liquido contenente sostanze stupefacenti dicendo che avrebbe restituito il cellulare. Lo stesso N. in altra occasione lo aveva atteso all'uscita di scuola e con fare minaccioso si era impossessato del suo telefono e della somma di 20 euro che teneva nel portafogli".

La Corte di Cassazione, nel confermare la pronuncia di tipo cautelare ai danni dell'imputato, ha statuito che: " il Tribunale del riesame ha correttamente ravvisato il pericolo concreto di reiterazione della condotta criminosa desumendolo non solo dalla personalità dell'imputato, con riferimento alla commissione di molestie ed aggressioni ingiustificate ed al pessimo rendimento scolastico, ma anche dall'oggettiva gravità della

condotta caratterizzata dall'uso reiterato di ATTI AGGRESSIVI e di minaccia commessi unitamente ad altri soggetti anch'essi giovanissimi".

I giudici hanno messo in risalto la "pericolosità sociale" di questi giovani dediti ad atti di delinquenza, valutando adeguata la misura cautelare imposta e volta ad impedire la reiterazione di fatti analoghi a quelli denunciati.

(Cassazione pen. sez. II 16/11/2012 n. 5686).

Bullismo e responsabilità dei docenti per culpa in vigilando.

Tribunale di Milano, sez. X civile, 7 giugno 2013, n. 8081.

a cura dell'Avv. Federica Guglielmi

IL DOCENTE RISPONDE DEI DANNI SUBITI DAL MINORE A CAUSA DI ATTI DI BULLISMO COMPIUTI DAI COMPAGNI D'ISTITUTO AI SENSI DELL'ART. 2048, COMMA 2, C.C., E A TITOLO CONTRATTUALE (ART.1218 C.C.) DI QUELLI ARRECATI DAL MINORE A SE STESSO.

La cronaca ci riporta ormai quotidianamente episodi che testimoniano il crescente numero di casi di bullismo scolastico.

Il dizionario della lingua italiana qualifica il "bullo" in modo generico, come "giovane prepotente, spavaldo e sfrontato", ma i fatti riportati dalla stampa ci illustrano l'eterogeneità delle fattispecie riferibili a questo preoccupante fenomeno, come il recente caso di un minore disabile che per anni sarebbe stato "usato come posacenere" dai propri compagni di scuola. Pur dopo essersi rivolta senza esito alla direzione dell'istituto scolastico frequentato dal figlio e poi anche alle forze dell'ordine, la madre del disabile avrebbe continuato a verificare la presenza di bruciature a forma circolare, provocate da sigarette spente sulla pelle del minore (proprio come se questi fosse un posacenere).

Ferma restando la responsabilità civile e penale a carico dei minorenni che pongono in essere atti di bullismo, in questa sede si esaminerà il problema della responsabilità dei docenti eventualmente chiamati a rispondere dei danni subiti dai minori vittime di atti di bullismo all'interno di istituti scolastici.

A tale proposito risulta fondamentale innanzitutto richiamare la distinzione operata dall'uniforme e consolidato orientamento della giurisprudenza anche di merito in ordine alla diversa natura del titolo di responsabilità con

cui l'insegnante può essere chiamato a rispondere delle lesioni che l'allievo abbia subito durante l'orario scolastico, a seconda che esse siano autoprovocate o siano state arrecate dalla condotta volontaria o colposa dei compagni d'istituto.

La responsabilità extracontrattuale dei precettori, prevista dall'art.2048, comma 2, c.c., infatti, costituisce una responsabilità per fatto altrui e per questo motivo essa è applicabile solo in caso di danni arrecati a terzi dal minore. Quando vi sia autolesione, invece, il precettore risponde direttamente dei danni subiti dal minore per non avere vigilato su di lui (Cass. Sez. Un. n.9346/02 – Cass. n.10030/06 – Cass. civ. n.5067/10).

Questo indirizzo restrittivo trova ulteriore sostegno nella disciplina della responsabilità aquiliana che vede l'art.2048 c.c. come norma di "propagazione" della responsabilità, poiché essa chiama a rispondere i genitori, tutori, precettori e maestri d'arte per il fatto cagionato dal minore a terzi sulla base di una colpa in educando o in vigilando. La responsabilità civile, infatti, nasce come responsabilità del minore verso i terzi, ma si estende ai genitori, ai tutori, ai precettori e ai maestri d'arte (Cass. Sez. Un. n.9346/02) . Questo orientamento, ormai consolidato in giurisprudenza, è stato applicato nella sentenza in commento anche al caso di un minore vittima di aggressioni fisiche e/o percosse durante la frequentazione del primo anno di una scuola secondaria di Milano.

La norma applicata nel caso di specie dal Tribunale è quella contenuta nell'art.2048 c.c., la cui rubrica reca *"Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte"*.

Essa prevede che *"Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante."*

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Quella contenuta nell'art.2048 c.c. si differenzia dalla norma dettata nell'art.2047 c.c., concernente il danno cagionato dall'incapace, in relazione all'esistenza o meno della capacità di intendere o di volere del minore. Infatti, la responsabilità del sorvegliante per il danno cagionato dal fatto illecito del minore trova fondamento, a seconda che il minore sia o meno capace di intendere o di volere al momento del fatto, rispettivamente nell'art.2048 c.c., in relazione ad una presunzione iuris tantum di difetto di educazione o di vigilanza, ovvero nell'art.2047 c.c., in relazione ad una presunzione iuris tantum di difetto di sorveglianza e di vigilanza.

In base all'orientamento giurisprudenziale maggioritario le due ipotesi di responsabilità presunta sono alternative e non concorrenti tra loro, in dipendenza dell'accertamento in concreto di quella capacità (Cass. Sez. Un. n.9346/02 e Cass. Civ. n. 260/97).

La norma contenuta nel secondo comma dell'art.2048 c.c., pertanto, è posta a protezione dei terzi esposti al rischio di un danno conseguente all'agire dei minori attraverso l'estensione di un titolo di responsabilità presunta in capo a soggetti ulteriori rispetto all'autore materiale del fatto illecito, quali appunto i precettori e i maestri. Nel caso di autolesione, invece, la condotta dell'allievo che procura danno a se stesso non può essere qualificata come un fatto obiettivamente antiggiuridico, pertanto, il precettore è da ritenersi direttamente responsabile verso l'alunno per il fatto proprio, consistente nell'aver violato l'obbligo di vigilanza con il non impedire la condotta autolesiva, costituente inadempimento contrattuale.

Il primo precedente giurisprudenziale nel quale fu data applicazione alla presunzione di colpa di cui all'art.2048, comma 2, c.c., nei casi di bullismo scolastico, è contenuto nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.260/72, pronuncia che ebbe ad oggetto il caso di uno scolaro che, recandosi in bagno, era stato colpito ad un occhio da un sasso lanciato da un altro scolaro. Nello stesso senso, è anche la successiva sentenza della Cassazione n.6331/98 che trattò di un alunno di scuola elementare il quale, durante la ricreazione pomeridiana e in assenza dell'insegnante, era stato sgambettato, così riportando la rottura dei denti incisivi superiori. Entrambe le pronunce ravvisarono la fonte della presunzione di colpa dell'insegnante in un obbligo di sorveglianza, funzionale alla conservazione della disciplina della popolazione scolastica e all'impedimento di condotte dannose, sia se poste in essere da altri allievi sia se autoprodotte dal medesimo minore rimasto danneggiato. Le due sentenze³ non avevano condiviso l'altro orientamento restrittivo ed oggi prevalente,⁴ cioè contrario all'applicabilità della presunzione di colpa prevista dall'art.2048, comma 2, c.c., anche alle ipotesi di danni procurati dal minore a se stesso, delineatosi nella pronuncia n.2485/58 che aveva avuto ad oggetto la domanda risarcitoria per le lesioni riportate da un alunno di prima elementare nel tentativo mal riuscito di estrarre un pennino da un'asticciola. Quanto al riparto dell'onere probatorio, l'orientamento costante della giurisprudenza – richiamato anche dalla sentenza del Tribunale di Milano – si riporta ai principi elaborati nella sentenza delle Sezioni Unite civili della Cassazione n.13533/01 in materia di inadempimento contrattuale.⁵ Essi comportano che *"in tema di responsabilità*

³ Nello stesso senso però è anche Cass. Civ., sez. III, sentenza primo agosto 1995 n. 8390.

⁴ Cass. Civ., sez. III, sentenza 13 maggio 1995 n.5268.

⁵ Le Sezioni Unite hanno statuito che in base alla regola generale della riferibilità o vicinanza della prova (art.2697 c.c.), per quanto concerne le obbligazioni positive cui è riferibile il principio della persistenza del diritto insoddisfatto, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento debba soltanto

dell'amministrazione scolastica ex art.61 della legge n.312/80, sul danneggiato incombe l'onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico; il che è sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica dimostrare di avere esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto".

Se si osserva il contesto della norma in questione, e cioè gli artt.2047, 2048, 2050, 2054, comma 1, c.c., si può rilevare come nelle menzionate disposizioni la presunzione non attenga alla responsabilità, ma alla sola colpa, per cui la prova liberatoria deve avere ad oggetto il superamento della presunzione di sussistenza in siffatte ipotesi dell'elemento soggettivo dell'illecito. Non è sufficiente la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di avere adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee a impedire il sorgere di situazioni pericolose (ad esempio l'allontanamento temporaneo dell'allievo in occasione di pregresse condotte analoghe).

L'art.61, comma 2, della legge n.312/80 prevede una limitazione ai soli casi di dolo o colpa grave della responsabilità verso l'Amministrazione del personale docente statale che si trovi a dover risarcire il terzo dei danni subiti a causa del comportamento degli alunni sottoposti alla sua vigilanza. La norma, quindi, deve essere intesa nel senso che il limite è destinato ad operare solo nell'ambito dell'eventuale giudizio di rivalsa che l'Amministrazione può intraprendere contro l'insegnante davanti alla Corte di Conti, dopo avere subito la condanna a favore del terzo danneggiato.

provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza. Per quanto concerne, invece, le obbligazioni negative cui non è riferibile il principio della persistenza del diritto insoddisfatto, la prova dell'inadempimento è sempre a carico del creditore anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione e/o per il risarcimento del danno.

La sottrazione degli insegnanti alle gravose conseguenze dell'applicabilità nei loro confronti della presunzione di colpa contenuta nell'art.2048, comma 2, c.c., nei giudizi di danno per colpa in vigilando, quindi, è stata realizzata con la legge n.312/80 sul piano processuale solo nell'ambito del giudizio di rivalsa tra Amministrazione e insegnante, essendo stabilito che *“Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”*. Ne consegue che la concorde opinione della dottrina e della giurisprudenza (Cass. Civ. n.2463/95, n.7454/97 e n. 6331/98) esclude la possibilità che gli insegnanti possano essere chiamati a rispondere direttamente, e quindi essere convenuti in giudizio da terzi, nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti a culpa in vigilando. La legittimazione passiva dell'insegnante è esclusa non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno (nella quale venga invocata la presunzione di cui all'art.2048, comma 2, c.c.), ma anche nell'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a se stesso (nella quale sia invocata la responsabilità contrattuale ex art.1218 c.c.).

Nel caso di danno arrecato dall'allievo a se stesso la giurisprudenza prevalente, delineatasi in modo netto a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9346/02, non riconduce la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, poiché la domanda di iscrizione e l'ammissione a scuola del minore determinano l'instaurazione di un vincolo negoziale. Nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto deve ritenersi sicuramente inclusa anche quella di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso.

Tra il precettore, dipendente dall'istituto scolastico, e l'allievo si instaura per contatto sociale un rapporto giuridico nell'ambito del quale il primo assume,

nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.

In sostanza, il trattamento giuridico non risulta dissimile da quello relativo alle ipotesi di responsabilità professionale dei sanitari la cui prestazione è comunque diretta nei confronti del paziente e caratterizzata dall'affidamento che il malato ripone in colui che esercita una professione protetta, avente ad oggetto beni costituzionalmente garantiti. Ne consegue che l'onere probatorio posto in capo al minore che abbia procurato a se stesso delle lesioni risulta alleggerito, non dovendo egli provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito, come previsto dall'art.2043 c.c., ma solo che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto con l'istituto scolastico. L'Amministrazione convenuta, invece, deve fornire controprova, dimostrando che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né all'istituto scolastico di riferimento né all'insegnante.⁶

L'interpretazione restrittiva del secondo comma dell'art.2048 c.c., accolta anche dal Tribunale di Milano, dunque, non lascia adito a dubbi: se il numero dei casi di bullismo scolastico non è destinato a diminuire, in proporzione l'Amministrazione scolastica dovrà aspettarsi di essere chiamata a risponderne sempre più frequentemente in via giudiziale in ragione della presunzione di colpa prevista nel secondo comma dell'art.2048 c.c.. e del principio di vicinanza della prova contenuto nell'art.2697 c.c.

Appare evidente però la necessità che soprattutto i giudici di merito adattino alle concrete fattispecie oggetto del contendere i principi stabiliti dalle Sezioni unite della Cassazione civile in materia di inadempimento e di

⁶ Dopo Cass. Sez. Un. 30/10/01 n.13533 l'orientamento circa la natura della responsabilità da "contatto sociale" e il riparto dell'onere probatorio è stato seguito sia dalle sezioni semplici della Cassazione (tra cui Cass. Civ., Sez. III, sentenze 18 novembre 2005 n.24456 e 18 luglio 2003 n.11245) sia dalla giurisprudenza di merito.

responsabilità dei precettori, al fine di evitare eventuali cristallizzazioni degli enunciati normativi sulla base del rigido riferimento alla posizione che i soggetti processuali occupano nel rapporto giuridico. Sulla base di queste premesse viene spontaneo chiedersi se nel caso esaminato dalla sentenza del Tribunale di Milano in commento l'Amministrazione convenuta non abbia preferito rimanere contumace nel giudizio di primo grado anche in ragione del pesante onere probatorio cui, diversamente, essa sarebbe andata incontro costituendosi in giudizio. Il rigetto della domanda attorea di risarcimento dei danni anche non patrimoniali, infatti, avrebbe presupposto che la P.A. convenuta avesse dimostrato di aver fatto tutto il possibile per impedire che il minore subisse le ripetute aggressioni da parte dei suoi compagni di scuola e conseguentemente riportasse le lesioni oggetto di causa, a fronte di contrarie testimonianze degli stessi insegnanti che, invece, hanno riferito che più volte " *...i ragazzi ...si molestavano a vicenda, e che effettuavano in aula pericolosi giochi a sfondo sessuale*" e che " *dopo l'aggressione subita la frequentazione scolastica di Al.Cu. era notevolmente diminuita*".

La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenne

a cura della Dott.ssa Angela Allegria

La misura della sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenne, Risposta alternativa alla devianza minorile, trae origine dal *probation system* anglosassone, dal quale, però, si differenzia poiché, mentre nel modello inglese, la prova è misura alternativa alla pena e quindi posteriore alla sentenza di condanna, nel sistema italiano, essa interviene nel corso del processo e, pertanto, è definita come forma di *probation* processuale.

In questo modo, secondo autorevole dottrina, lo stesso processo, oltre ad essere terreno per l'accertamento del fatto, diviene strumento di intervento sulla personalità dell'imputato.⁷

Nel sistema processuale delineato con il d.p.r. 448/88 sono evidenti l'esigenza di salvaguardare sempre e comunque il giovane dagli effetti stigmatizzanti dell'esperienza non solo carceraria, ma anche processuale, e la preferenza per la facilitazione del percorso educativo e per l'acquisizione dei valori socialmente condivisi, in termini di maggiore eticità che per gli adulti, sul presupposto della transitorietà degli episodi di devianza e comunque della superabilità della stessa.⁸

Attraverso tale strumento si offre al minore la possibilità di impegnarsi per cambiare in meglio la propria vita, laddove la permanenza nel circuito penale potrebbe più che altro danneggiare lo sviluppo di una personalità sana e socialmente adeguata.

⁷ DI NUOVO – GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, Milano, 1999, p. 315.

⁸ LANZA, *L'accertamento dell'età del giovane imputato*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2006, f. 2, p. 892.

All'impegno del giovane non corrisponde la rinuncia dello Stato all'esecuzione della pena, bensì la rinuncia alla stessa condanna e, addirittura, alla prosecuzione del processo.

Non si deve però pensare che la messa alla prova sia un rimedio di tipo clemenziale: l'esigenza repressiva, infatti, non viene del tutto frustrata, ma soltanto posticipata, perché, in caso di esito negativo dell'esperimento, il processo riprenderà lo svolgimento ordinario.

La messa alla prova modifica l'ambito di intervento del versante giudiziario a quello educativo, l'oggetto del giudizio dal fatto alla persona, il tempo del giudizio dal passato remoto al presente e induce modificazioni nello stile di vita del minore, nel suo modo di percepirsi e, forse, nel suo modo di essere.⁹

L'art. 28 d.p.r. n. 448/88, in cui è previsto l'istituto in esame, può essere applicato in sede sia di udienza preliminare che di dibattimento. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a 3 anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 12 anni. Negli altri casi per un periodo non superiore ad 1 anno.

I presupposti per l'applicazione dell'istituto sono: la *notitia criminis*, la minore età dell'imputato al momento della commissione del fatto, la capacità di intendere e di volere dello stesso, la responsabilità penale del minore, il giudizio prognostico circa il possibile esito positivo della prova e la redazione del progetto d'intervento.

Con il provvedimento del giudice, emanato dopo aver sentito le parti, il processo viene sospeso e il minore viene affidato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia che, anche in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali, svolgono nei suoi confronti attività di osservazione, sostegno e controllo.

L'applicabilità della misura non è compromessa né dalla tipologia di reato, né da eventuali recidive. Non possono considerarsi necessariamente ostativi

⁹ POZZAR, *Strategie e opportunità*, in *Min. giust.*, 1994, n. 3 p. 92.

all'applicazione della misura i precedenti giudiziari del minore, il perdono già ottenuto per un altro illecito o persino l'insuccesso in una precedente prova. Ciò è dato dal fatto che la valutazione del giudice è incentrata sulla personalità in evoluzione del minore e pertanto non possono costituire vincoli per la decisione di mettere alla prova, fatti pregressi che non hanno nessuna relazione diretta con l'oggetto dell'analisi che è costituito dall'individuo e dalla sua attitudine al cambiamento. Questa interpretazione estensiva dell'istituto della *probation* deriverebbe non solo dall'estraneità delle precedenti condotte penalmente rilevanti rispetto al fatto per cui la prova è disposta, ma anche e soprattutto dalla variabilità della situazione minorile, non suscettibile di essere valutata sulla base di fattori pregressi, né casualmente né funzionalmente collegabili allo *status quo*¹⁰.

La decisione del giudice si fonda sugli elementi acquisiti attraverso l'indagine di personalità prevista dall'art. 9 del d.p.r. n. 448/88. Molto importanti sono, infatti, le caratteristiche di personalità del ragazzo che inducono a ritenere possibile il suo recupero, attraverso la mobilitazione delle sue risorse personali e di idonee risorse ambientali: è proprio sulla base di queste risorse che i servizi sociali elaborano il progetto di messa alla prova, che deve necessariamente essere accettato e condiviso dal minore.

In una personalità in crescita, quale è quella del minore, il singolo atto trasgressivo non può essere considerato indicativo di una scelta di vita deviante. L'istituto previsto dall'art. 28 tende a non interrompere i processi di crescita del ragazzo, puntando al suo recupero sociale, considerato più probabile nel contesto sociale e familiare rispetto alla detenzione che ne comporterebbe l'isolamento.

La personalità del minore viene vista come un'entità in divenire, orientabile grazie al supporto degli organismi predisposti dalle istituzioni.¹¹

¹⁰ PALOMBA, *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, Milano, 1991, p. 423.

¹¹ LANZA, *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni*, Milano, 2003, p. 51.

Il giudice ha un'ampia discrezionalità: egli assume le vesti del *bonus pater familias* e tenta di conseguire sempre l'interesse del giovane tramite una deformalizzazione dell'approccio giudiziario.

L'ordinanza di sospensione può anche contenere prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa dal reato. La possibilità di prescrizioni relative alla riparazione-conciliazione induce il minore a prendere coscienza del significato del reato e promuove l'avvio del processo di responsabilizzazione.

In caso di esito positivo della prova, tenuto conto del comportamento del minore e della evoluzione della sua personalità, il giudice con sentenza dichiara estinto il reato e il minore imputato viene prosciolto dai fatti addebitatigli. L'esito negativo comporta, invece, la prosecuzione del procedimento come previsto dall'art. 29 d.p.r. n. 448/88.

La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.

La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressione alle prescrizioni imposte.

Durante tutto il periodo di espletamento della prova viene sospeso il decorso della prescrizione. Ciò è volto ad evitare che la prova diventi il pretesto per allungare i tempi del processo, determinandone la prescrizione, e che questo timore costituisca un frano per il giudice nella concessione del beneficio.

La prescrizione dovrà considerarsi sospesa dal giorno della pronuncia dell'ordinanza fino al giorno in cui scade la durata della prova, ovvero fino a che, eventualmente, la Corte di Cassazione annulli l'ordinanza di sospensione, oppure venga pronunciata la revoca della sospensione stessa.¹²

Ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 272/89 il progetto di intervento deve prevedere le modalità di coinvolgimento del minore, del suo nucleo familiare e del suo

¹² LOSANA, Art. 28: *la sospensione del processo e messa alla prova*, in AA.VV., *Commento al codice di procedura penale*, Torino, 1994, p. 307.

ambiente di vita, gli impegni specifici che il minore assume, le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale, le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa. Con riferimento a quest'ultima, entra in campo la possibilità di effettuare una mediazione penale minorile, volta a responsabilizzare il minore e metterlo a contatto con la vittima del reato o dei suoi familiari.

L'importanza potenziale delle attività riparatorie e di conciliazione di cui alla norma citata, non risiede solo nel beneficio concreto e diretto apportato alla parte lesa, ma anche nel forte impulso che ne deriva al processo di reintegrazione sociale e, soprattutto, di maturazione del minore. Infatti, la riparazione del danno causato dalla condotta criminosa, oltre a soddisfare i bisogni della vittima, esercita una specifica azione educativa in quanto, stimolando la riflessione del ragazzo sul torto compiuto, potrebbe dissuaderlo del reiterare comportamenti simili per il futuro¹³.

È bene sottolineare come il progetto di messa alla prova non può avere un contenuto esclusivamente e rigidamente prescrittivo, quasi si trattasse di una sanzione alternativa, ma deve prevedere attività nel campo dello studio, lavorativo, del tempo libero, dell'impegno sociale o della riparazione verso le vittime; tale progetto deve essere elaborato dagli operatori con la consapevole partecipazione del minore e deve essere il più possibile compreso e accettato dallo stesso, avendo finalità educative per aiutare il soggetto a trovare altre modalità di elaborazione e costruzione del comportamento. Da ciò la indispensabile valutazione degli strumenti e dei percorsi intrapresi al fine di verificare se consentano di avviare e portare avanti (e non necessariamente concludere) un processo di trasformazione¹⁴.

¹³ MARTUCCI, *La conciliazione con la vittima nel processo minorile*, in G. Ponti (a cura di), *Tutela della vittima e mediazione penale*, Milano, 1995, p. 162.

¹⁴ Trib. min. Milano 6 giugno 2006 in *Foro Ambr.*, 2006, p. 337.

Una volta redatto il progetto e sottoposto alla valutazione del giudice, inteso come organo collegiale, questi avrà un'alternativa: o sospendere il processo, affidare il minore ai servizi sociali e disporre la prova, ovvero emanare una ordinanza motivata con la quale nega la concedibilità della sospensione.

Tali decisioni vengono prese dal giudice mediante ordinanza motivata ex art. 125 c.p.p.

Secondo autorevole dottrina, l'ordinanza in questo caso avrebbe natura plurima: definitoria (relativamente all'accertamento indiretto della sussistenza del fatto e della responsabilità dell'imputato), descrittiva (con riferimento alla natura del progetto e dei suoi contenuti), eventualmente prescrittiva (riguardo alla riparazione-conciliatore con la vittima del reato), ordinatoria (rispetto alla fissazione della nuova udienza)¹⁵.

Tale tesi, è però discussa e non accettata da altra parte della dottrina che sostiene diversamente soprattutto in riferimento alla valenza definitoria dell'accertamento della responsabilità del minore.

Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara, con sentenza, estinto il reato, se, tenuto conto del comportamento del minore e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia esito positivo; in caso contrario il processo si riaprirà, riprendendo il suo corso.

L'introduzione nel nostro ordinamento di tale istituto può ritenersi una delle maggiori espressioni di civiltà giuridica in campo minorile in quanto consente di contemperare l'esigenza del rispetto della personalità del minore con quella di difesa della collettività. Esso attualizza in termini pratici la finalità della pena, vista nell'ottica della rieducazione del reo e dell'inserimento dello stesso all'interno della società.

¹⁵ PALOMBA, *Il sistema penale*, cit., p. 468.

Bibliografia

- DI NUOVO – GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, Milano, 1999.
- LANZA, *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni*, Milano, 2003.
- LANZA, *L'accertamento dell'età del giovane imputato*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2006, f. 2, pp. 892 e ss.
- LOSANA, *Art. 28: la sospensione del processo e messa alla prova*, in *AA.VV., Commento al codice di procedura penale*, Torino, 1994, pp. 287 e ss.
- PALOMBA, *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, Milano, 1991.
- MARTUCCI, *La conciliazione con la vittima nel processo minorile*, in G. Ponti (a cura di), *Tutela della vittima e mediazione penale*, Milano, 1995
- POZZAR, *Strategie e opportunità*, in *Min. giust.*, 1994, n. 3 pp. 92 e ss.
- Trib. min. Milano 6 giugno 2006 in *Foro Ambr.*, 2006, pp. 337 e ss.

La Convenzione di Istanbul: nuove forme di tutela dei Diritti Fondamentali contro la violenza di genere

a cura dell'Avv. Federica Guglielmi

Il rafforzamento della volontà politica degli Stati in difesa e a tutela dei diritti delle donne, in quanto diritti fondamentali, è stato il tema centrale dell'incontro di studio, organizzato dall'Associazione Donne Magistrato Italiane, svoltosi lo scorso 12 giugno presso l'Aula Occorsio del Tribunale penale di Roma, in occasione dell'approvazione della legge con cui la Camera dei Deputati ha ratificato la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e repressione della violenza sulle donne.

La discriminazione e la violenza di genere costituiscono violazioni dei diritti fondamentali delle donne e delle bambine, delle quali gli Stati possono rendersi corresponsabili attraverso le proprie azioni o omissioni. La mancata predisposizione di adeguati meccanismi di prevenzione della violenza sulle donne e di protezione di quelle sopravvissute a tali condotte, infatti, può costituire un'inadempienza alle obbligazioni internazionali di promozione della cultura di genere, sanzionabile anche a titolo risarcitorio nei confronti delle vittime dirette delle violenze e della collettività.¹⁶

I neologismi "femicide" e "femminicidio" hanno avuto almeno inizialmente una valenza prevalentemente politica, poi hanno assunto anche rilevanza scientifica quali categorie di analisi socio-criminologica.¹⁷

Con la parola "femminicidio" oggi si identifica la condotta di chi uccide una donna/bambina/lesbica/transessuale in ragione della sua appartenenza;

¹⁶ GIORGETTA BASILICO, docente di diritto processuale civile, intervenuta alla Tavola rotonda del Convegno, ha parlato anche dell'utilizzabilità degli strumenti civilistici di tutela contro le situazioni di debolezza familiare, ad esempio quelli degli artt. 342 bis e ter c.c. e 736 bis c.p.c., anche contro la violenza di genere.

¹⁷ BARBARA SPINELLI, *Il riconoscimento giuridico dei concetti di femmicidio e femminicidio*, relazione del Convegno svoltosi il 12 giugno, p. 5. Le difficoltà però si presentano soprattutto quando si tenta di "formalizzare" la categoria del femminicidio in ambito penale nel rispetto del principio di tassatività.

con la parola "femminicidio", invece, si indicano una vasta gamma di condotte discriminatorie e violente, indipendenti dal ceto e dalla condizione sociale di riferimento, e dunque rivolte contro la donna "perché donna", per eliminarla fisicamente oppure per annullarne la possibilità di godere delle stesse libertà concesse agli altri consociati (in particolare maschi). Queste condotte costituiscono violazioni dei suoi diritti fondamentali.

Con la parola femminicidio, pertanto, si fa riferimento ad una realtà complessa che investe il modo di essere delle relazioni fra uomini e donne nella società contemporanea, la struttura della famiglia e le relazioni di coppia, in cui spesso non c'è denuncia oppure in cui le denunce (sette vittime su dieci avevano denunciato il loro aggressore) vengono travisate o sottovalutate.¹⁸

Si tratta di un'emergenza sociale. I dati statistici lo provano sulla base dell'aumento delle vittime, da 84 a 124 tra il 2005 e il 2012, e del numero delle donne uccise nei primi mesi del 2013 in Italia, venticinque. I dati relativi ai casi di tentato omicidio, individuati dall'Autorità inquirente, sono ancora più inquietanti, perché nel 2012 ne sono stati registrati circa 225, di cui un quarto in ambito familiare-relazionale.¹⁹

Poiché il femmicidio e il femminicidio hanno rilevanza soprattutto come violazioni dei diritti fondamentali delle donne "in quanto donne", è necessario un processo di internazionalizzazione delle istanze di giustizia, già esistenti a livello locale, e la progressiva codificazione negli ordinamenti interni di uno o più fattispecie specifiche di reato, ad esempio attraverso l'incriminazione di condotte violente connotate da "odio di genere", eventualmente sanzionabili in forma aggravata a carico dei pubblici ufficiali in caso di omissioni di atti d'ufficio o di favoreggiamento.

L'obiettivo di ogni Stato deve essere quello di garantire anche alle donne una vita libera da ogni forma di violenza, impegnandosi nelle quattro azioni

¹⁸ B. SPINELLI, *Il riconoscimento giuridico dei concetti di femmicidio e femminicidio*, cit.

¹⁹ Dati relativi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

positive, denominate “obbligazione delle 4 P”: *to Promote*, promuovere una cultura che non discrimini le donne, *to Prevent*, adottare ogni misura idonea a prevenire la violenza maschile sulle donne, *to Protect*, proteggere le donne che vogliono fuggire dalla violenza maschile, *to Punish*, perseguire i crimini commessi nei confronti delle donne.

Non è sufficiente, dunque, che lo Stato si astenga dal commettere in prima persona violazioni dei diritti fondamentali delle donne (ad esempio evitando di adottare leggi che violano tali diritto), ma è necessario che esso adotti ogni mezzo idoneo a evitare che i singoli pongano in essere lesioni dei diritti garantiti. Lo Stato non deve solo disporre di un'adeguata normativa di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, ma occorre che il quadro politico e normativo sia anche funzionale ed efficace nel contrastare la violenza di genere e nel prevenire i fattori di rischio, con azioni anche a livello strutturale.

Nel quadro fattuale normativo italiano, ad esempio, manca ancora un'adeguata cultura politica, sociale e giuridica in grado di riconoscere in concreto le violazioni dei diritti umani e combatterle in quanto tali, attraverso la predisposizione di politiche adeguate e un utilizzo consapevole degli strumenti di tutela esistenti.²⁰

Un esempio della fallimentare politica italiana contro la violenza di genere è dato dal triste destino dei disegni di leggi anti-omofobia (n.1658 e 1882) che, in ragione del crescente numero di aggressioni nei confronti di gay e di lesbiche, furono presentati in Parlamento nel 2009.²¹

In Italia mancava, in particolare, un organismo indipendente per il monitoraggio e la tutela dei diritti umani, in grado di predisporre protocolli e

²⁰ B. SPINELLI, *Stereotipi, pregiudizi, diritti e democrazia, per una critica di genere del diritto e della politica*, contributo inserito nel documento programmatico per l'Assemblea nazionale dei giuristi democratici, Padova, 2011.

²¹ B. SPINELLI, *Stereotipi, pregiudizi*, cit. I disegni di legge miravano a estendere la tutela penale accordata dalla Legge Mancino anche alle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale. Durante la discussione parlamentare del disegno di legge fu sollevata una questione pregiudiziale di costituzionalità che ne determinò la bocciatura.

manuali di indagine sistematica sulle sparizioni di donne e sui femminicidi, in base ad una prospettiva di genere in linea con gli standards internazionali. Da decenni, infatti, l'Italia è inadempiente ai principi di Parigi ed alle Raccomandazioni provenienti da ciascuno dei 6 Comitati ONU che sollecitano la creazione di una Commissione nazionale indipendente per la promozione e protezione dei diritti umani.

L'uso dell'imperfetto ("mancava") non è causale, perché il Ministro per le Pari Opportunità, on.le Iosefa Idem, intervenuta alla Tavola rotonda del Convegno svoltosi lo scorso 12 giugno, ha annunciato la prossima costituzione di un Osservatorio nazionale sulla violenza di genere e il crescente incentivo al coordinamento tra l'azione del Ministero delle Pari Opportunità e quella di altre istituzioni, quali ad esempio l'Istituto di autodisciplina delle pubblicità e la RAI.²²

Le conclusioni dell'incontro svoltosi il 12 giugno scorso hanno costituito un ulteriore appello alle istituzioni per il superamento delle difficoltà che il nostro Paese tuttora incontra²³ nell'affrontare il tema della violenza di genere in modo completo e articolato.

Il percorso verso il superamento risiede, innanzitutto, nella diffusione di nuovi modelli culturali anche nelle scuole, nella formazione degli operatori del settore (quali ad esempio delle Forze dell'Ordine), nel potenziamento dei Centri antiviolenza, in forme alternative di tutela per prevenire le cause di debolezza delle vittime e nella riduzione dell'incompatibilità esistente tra i

²² "Per modificare il contratto di servizio, al fine di inserirvi clausole per la salvaguardia della figura femminile, anche al fine di darne un'immagine più rispondente alla dignità della donna.

²³ B. SPINELLI, *Il riconoscimento giuridico dei concetti di femmicidio*, cit. "nelle Raccomandazioni del Comitato CEDAW (Convenzione ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne) al Governo italiano si ammette che, stando alle evidenze raccolte, potrebbe sussistere una responsabilità dello Stato per i femminicidi in aumento. Il Comitato infatti si dichiara "preoccupato per l'elevato numero di donne uccise da partner ed ex partner (femmicidi), che può indicare un fallimento delle Autorità dello Stato nel proteggere adeguatamente le donne vittime dei loro partner o ex partner".

lunghi tempi della giustizia e le prioritarie esigenze di difesa dei soggetti passivi delle violenze.

Lo Stato *in primis* deve impegnarsi a promuovere una politica per favorire l'autodeterminazione femminile e garantire una vita libera da ogni forma di discriminazione e violenza basata sul genere e sull'orientamento sessuale. Si tratta di un'obbligazione vigente anche nel nostro Stato in base al disposto dell'art.3 della Costituzione, vincolante anche a livello internazionale in base al riconoscimento della validità dei Trattati.

Bibliografia

- GIORGETTA BASILICO, docente di diritto processuale civile, intervenuta alla Tavola rotonda del Convegno, ha parlato anche dell'utilizzabilità degli strumenti civilistici di tutela contro le situazioni di debolezza familiare, ad esempio quelli degli artt. 342 bis e ter c.c. e 736 bis c.p.c., anche contro la violenza di genere.
- BARBARA SPINELLI, *Il riconoscimento giuridico dei concetti di femmicidio e femminicidio*, relazione del Convegno svoltosi il 12 giugno, p. 5.
- BARBARA SPINELLI, *Stereotipi, pregiudizi, diritti e democrazia, per una critica di genere del diritto e della politica*, contributo inserito nel documento programmatico per l'Assemblea nazionale dei giuristi democratici, Padova, 2011.

L'INTERVISTA

Gli aspetti psicologici del c.d. bullismo

a cura della Dott.ssa Angela Allegria

Gli eventi di cronaca accendono spesso i riflettori su scenari sempre più diffusi: il bullismo e, adesso, con la diffusione dei social network, il cyber bullismo.

Un fenomeno violento, i cui fatti di cronaca, spesso, costituiscono solo la punta di un iceberg, celando un mondo sotterraneo fatto di sopraffazioni, umiliazioni, insulti, violenze fisiche e morali.

I luoghi dove questo si può manifestare sono diversi: in primis la scuola, ma anche la famiglia, la comitiva, il gruppo.

Abbiamo chiesto al dott. Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta, qualche delucidazione sulle cause e sulle manifestazioni di tale fenomeno.

Dott. Saita, da dove trae origine il bullismo e come si manifesta?

Il bullismo trae origine da un meccanismo di difesa chiamato "identificazione con l'aggressore". Per via di questo meccanismo di difesa psichico, chi subisce una violenza, un'aggressione o un'offesa, vivendo penosi sentimenti di paura e di vergogna, cerca di superare questi sentimenti di impotenza "identificandosi" con l'aggressore, cioè mettendosi al posto di questo e facendo vivere i suoi stessi sentimenti a un'altra vittima. Così facendo, la mente della persona cerca di liberarsi di un vissuto, che è fondamentalmente di "impotenza", facendolo vivere a un'altra, come cercando di passarlo. Questo di certo non libera la persona dai suoi vissuti, così questa continua a ripetere le stesse violenze che ha subito sugli altri.

Nella fattispecie del bullismo, parliamo di bambini e di adolescenti, che spesso ripetono un atteggiamento:

1. o che hanno vissuto
2. o che hanno visto da parte di altri adulti, e che ripetono per imitazione.

Il bullismo si manifesta con prese in giro, esclusioni dal gruppo, scherzi umilianti, minacce, furti e percosse. Questi sono atti ascrivibili al bullismo se attuati in modo continuativo e con frequenza verso una vittima predestinata.

L'avvento sempre maggiore dei social network fa aumentare i casi di Cyberbullismo. Come si manifestano?

Il cosiddetto *Cyberbullismo* si manifesta tramite una prevaricazione perpetrata tramite mezzi di comunicazione, quali telefonate, sms, mms con testi o immagini offensive, volgari e minacciose, oppure attraverso la diffusione di informazioni private e calunnie attraverso internet. Implica assenza di relazione e di contatto diretta vittima-bullo. Fondamentalmente consiste in un'estensione del bullismo attraverso i contatti informatici o digitali, che sta prendendo molto piede nel mondo attuale.

Dall'analisi dei casi di cronaca spesso si nota come gli episodi di bullismo sono spesso nascosti: come può per mesi o addirittura per anni un ragazzo o una ragazza tenersi dentro tanta sofferenza?

Sono proprio i sentimenti di vergogna, paura e impotenza che portano i ragazzi a tenersi dentro questi vissuti. Per questo motivo molti di loro arrivano o a compiere gesti autolesionistici, oppure a diventare "bulli" a loro volta. Ciò di cui le persone parlano meno, infatti, sono proprio le loro paure e le loro vergogne. Spesso manca anche un ascolto empatico in grado di comprendere tale disagio e di permettere al bambino di aprirsi.

Perché è così difficile da parte di insegnanti e genitori accorgersi di tale fenomeno?

Perché spesso le persone più cieche sono proprio gli adulti: in questa società siamo così abituati alla violenza che quasi non ci si fa più caso. Sicuramente in quel contesto gioca anche il fatto è che sia il bullo sia la vittima tendono ad occultare le loro azioni e i loro vissuti.

Cosa può fare la scuola?

La scuola può attuare dei programmi di prevenzione, spiegando ai bambini cosa sia il bullismo, che certe forme di violenza non devono essere assolutamente tollerate, e aprire degli sportelli di ascolto psicologico per i minori, creando così un "orecchio" in grado di accogliere certe forme di disagio e di dare delle risposte concrete.

E i genitori?

I genitori sono quelli che hanno il compito più importante. Da una parte, infatti, devono tutelare i loro figli da situazioni conflittuali familiari intollerabili per un bambino, e non far vivere a questi traumi e maltrattamenti, e da un'altra parte devono prestare molta attenzione ad essere sempre in ascolto dei loro figli e dei loro vissuti. Diciamo che un genitore per un figlio rappresenta un esempio, oltre che un punto di riferimento, quindi la famiglia è una base fondamentale.

Come far passare un messaggio positivo per porre fine o quanto meno arginare tale fenomeno?

Bisognerebbe proporre una campagna di sensibilizzazione verso questo fenomeno, così da poter incoraggiare le vittime ad aprirsi e a parlare con gli adulti di riferimento, per poi intervenire sui "bulli" per comprendere quali fattori possano portare certi bambini e adolescenti a esprimere tanta violenza. È bene tenere a mente, infatti, che il bambino violento di oggi, sarà l'adulto violento di domani.

RECENSIONE AL TESTO

“Il diritto all’educazione e processo penale minorile”

di Clelia Iasevoli

a cura della Dott.ssa Rosalia Manuela Longobardi

Clelia Iasevoli, docente dell’Università degli Studi di Napoli «Federico II», ove insegna Legislazione penale minorile; ha l’incarico di insegnamento di Diritto processuale penale presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa; nell’Università di Napoli Parthenope ha tenuto precedentemente il corso di Diritto processuale penale avanzato.

È dottore di ricerca in Sistema penale e processo. È autrice della monografia *La nullità nel sistema processuale penale* (2008), delle voci enciclopediche: *abnormità, inesistenza giuridica, persona offesa*; nonché di altre pubblicazioni, tra esse si segnalano: *Le ragioni di sistema a fondamento della inapplicabilità analogica dell’art. 521 c.p.p. all’udienza preliminare* (2008); *Il difetto di attribuzione tra nullità e regole precostituite* (2010); *L’affidamento terapeutico come strumento di deflazione carceraria* (2010); *La nullità nel processo partecipato, ovvero legalità e garanzie nell’etica della responsabilità* (2011); *Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione* (2011); *Il dopo Drassich. Fatto e fattispecie nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione* (2011); *La tutela processuale della vittima del reato* (2011); *Il mutamento del principio di diritto e il ne bis in idem cautelare* (2012).

L’odierno atteggiarsi dei fenomeni di criminalità vede sempre più spesso la presenza di giovani autori di reato. Ora che si tratti di fenomeni isolati o di “nuove leve della criminalità organizzata poco importa il dato certo è che si è in presenza di un nuova emergenza.

L'attuale sistema penale intorno alla figura del minore si atteggia come un gigante di scartoffie e procedure complesse e farraginoso, pertanto si ripensa a quali metodi possono essere adottati per perseguire la principale funzione della sanzione penale: la rieducazione.

In particolare come può essere rieducato un soggetto, l'autore di reato minore che, invece, si trova per prima ad essere il centro di tutto quel sistema di educazione, istruzione e cura della Carta costituzionale; come può ricevere una rieducazione un soggetto che è in fieri? Quali sono i problemi a base di tutta la disciplina del diritto all'educazione? Qual è il senso di un diritto che deve essere necessariamente speciale? Quali sono le "frizioni" del sistema delle misure personali attuate nei confronti di minori?

Il diritto all'educazione e processo penale edito da ESI, parte proprio da una serie di considerazioni riguardo principalmente il sistema delle fonti.

L'opera infatti affronta con un taglio altamente pratico le questioni del diritto penale minorile, senza però perdersi in vuote critiche, bensì mediante una ricostruzione della disciplina che viene divisa in tre capitoli.

Il primo capitolo affronta il diritto del minore all'educazione in chiave costituzionalmente orientata e il raffronto delle fonti estere, in particolare quelle comunitarie.

Il secondo interviene sul processo minorile: dalle ragioni di una giurisdizione specializzata all'imputabilità del minore autore di reato, dall'incostituzionalità delle misure di sicurezza ai risvolti processuali.

L'ultimo capitolo affronta la tematica del diritto al "non processo" del minore - autore di reato, confermando la linea dell'opera che scevra da "presuntuose soluzioni, cerca di offrire spunti di riflessione e di propositi de iure condendo.



NUOVE
FRONTIERE
DIRITTO

2015 - *Nuove frontiere del diritto*

Rivista telematica mensile gratuita di diritto

Codice ISSN 2240-726X

Registrata presso Tribunale di Roma con decreto n. 228 del 9.10.2013